

*Comune di Tramonti**Provincia di Salerno*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

| Art. | RUBRICA | Art. | RUBRICA |
|------|---|------|---|
| 1 | Oggetto del regolamento. | 8 | Versamenti E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE. |
| 2 | Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno. | 9 | DISPOSIZIONI IN MATERA DI ACCERTAMENTO. |
| 3 | SOGGETTO ATTIVO. | 10 | SANZIONI. |
| 4 | SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI. | 11 | RISCOSSIONE COATTIVA. |
| 5 | DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA | 12 | PUBBLICITA E REGOLAMENTO DEGLI ATTI. |
| 6 | Esenzione e riduzione d'imposta. | 13 | RINVIO DINAMICO. |
| 7 | OBBLIGHI DI DICHIARAZIONI. | 14 | TUTELA DEI DATI PERSONALI |
| | | 15 | RINVIO E ALTRE DISPOSIZIONI |
| | | 16 | ENTRATA IN VIGORE |

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.
2. Nel regolamento sono stabiliti il soggetto attivo, presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

Con decorrenza dallo 01/04/2020 è istituita in questo comune:

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n° 22. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti tra cui:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) cura e manutenzione del decoro urbano;
 - c) viabilità e segnaletica ;
 - d) investimenti sulla mobilità urbana;
 - e) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
 - g) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del comune di TRAMONTI come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché gli immobili concessi in locazione breve turistica (inferiori a 30 giorni).
3. Ai fini del presente Regolamento per "struttura ricettiva" deve intendersi sia le strutture definite tali dalla legge regionale in materia di turismo, sia gli immobili concessi in locazione breve turistica.

ART 3
SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di TRAMONTI.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di TRAMONTI.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il titolare o gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'imposta

Art. 5
Determinazione della misura dell'imposta

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Tramonti, determina la misura dell'imposta come dai prospetti che seguono, dal 1 aprile al 31 ottobre:

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|
| Hotel 1 stella ☆ Affittacamere-Bed Brekfast-Alloggi agrituristici- LOCAZIONE BREVE TURISTICA inf 30 gg | Hotel 2 stelle ☆☆ | Hotel 3 stelle ☆☆☆ | CAMPING- AGRICAMPING- TENDE- ROULOTTE |
| € 1,00 | € 2,00 | € 2,50 | € 0.50 |

2) Nelle strutture, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

Art. 6 Esenzione e riduzione d'imposta

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno d'età;
 - b) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio (con prova documentale);
 - c) gli accompagnatori/guide turistiche professionali (legalmente riconosciute) di gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, nella misura di uno ogni dieci soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
 - d) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n°104/1992 (che dovranno esibire al gestore idonea documentazione) e relativo accompagnatore;
- i soggiornanti di viaggi organizzati dal Comune di TRAMONTI

Art.7 Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura è tenuto all'incasso dell' Imposta di Soggiorno da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune di TRAMONTI.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo delle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell' Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale è tenuto a:
 - a) richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura sul software di gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) dare informazione ai propri ospiti sulle modalità di applicazione dell'imposta di Soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi presso la propria struttura e/ o sui propri siti informatici mediante avvisi multilingue;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di Soggiorno al soggiornante ed a rilasciare apposita ricevuta;
 - d) utilizzare il software di gestione per la registrazione degli ospiti al momento del check-in, riportando:
 - i dati di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza indicando data di arrivo e data di partenza;
 - l'imposta dovuta, calcolata dal software;
 - e) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 6;

- f) registrare sul software di gestione gli estremi del versamento e la data del pagamento utili per la compilazione del modello 21 (indicare denominazione o ragione sociale della struttura ricettiva che effettua il riversamento, codici identificativi del versamento C.R.O periodo e anno di riferimento);
- g) comunicare all' Ufficio Tributi eventuali modifiche da apportare ai dati dichiarati quali variazioni o cessazioni;
- h) dichiara con un prospetto riepilogativo al Comune di TRAMONTI, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione e la somma incassata relativa al trimestre di riferimento. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

La dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel periodo mensile di riferimento.

La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata, o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di TRAMONTI.

In casi particolari legati a malfunzionamenti del software comunale può essere disposta con determinazione dirigenziale una proroga dei termini di presentazione telematica della dichiarazione periodica dei pernottamenti.

- i) depositare in Comune il conto della gestione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
 - j) La registrazione degli ospiti di cui alla lettera d) equivale a dichiarazione.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione:
- prospetto e registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
 - copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'Imposta di Soggiorno;
 - copia dei versamenti effettuati al Comune di TRAMONTI;
 - ogni altra documentazione inerente l'imposta di Soggiorno.

Art. 8

Versamenti e resa del conto della gestione

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di TRAMONTI.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, nei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di TRAMONTI;
 - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il medesimo deve nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica (all'uopo predisposta dagli uffici comunali competenti). Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all'uopo predisposta dagli uffici comunali competenti), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 196/2003 (codice di protezione dei dati) e ss.mm.ii. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di TRAMONTI lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo posta certificata all'indirizzo di posta certificata del protocollo dell'Ente oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune.

4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune il Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
5. Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale o mediante posta elettronica certificata.
6. Il Comune provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il Modello 21 riepilogativo entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Art. 9

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n° 689.

5. In caso di omesso riversamento dell'imposta riscossa, ciascun pernottamento non riversato costituisce un' autonoma violazione singolarmente sanzionabile.

6. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art. 12

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 15

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/04/2020 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal al

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....